MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ

Il Direttore Generale

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2002 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'articolo 5 della legge n. 328 dell'8 novembre 2000";

VISTO l'articolo 117, comma 2, lett. m, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante "Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante "Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e, in particolare, l'articolo 3, comma 6, che nel modificare il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si articoli in Dipartimenti, in numero non superiore a tre;

VISTO Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, avente ad oggetto la riforma dell'organizzazione del Governo, che all'articolo 46, comma 1, lett. c prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali svolga le funzioni di spettanza statale in materia di politiche sociali, con particolare riferimento ai principi ed obiettivi della politica sociale; ai criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; agli standard organizzativi delle strutture interessate; agli standard dei servizi sociali essenziali; ai

criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; all'assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; ai requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante il nuovo "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione "- in vigore dal 1° marzo 2024- che all'art. 39 prevede l'abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 140 e che, in particolare, all'art. 17 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia articolato in tre Dipartimenti, tra cui il "Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;

VISTI, altresì, gli articoli 20 e 21 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023, che istituiscono all'interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - presso il Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie - la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà;

VISTO l'articolo 10 del citato decreto ministeriale del 25 gennaio 2022, che individua tra i compiti della Divisione IV - Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza, quello di finanziamento nazionale della spesa sociale in favore di regioni ed enti locali - inclusi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (FLP), definizione, in collaborazione con le divisioni competenti, dei criteri e dei decreti di riparto delle risorse del FLP, FNPS, del FNA, del FAPCD e di altri fondi di natura sociale e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite, unitamente ai connessi adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché attività di analisi e valutazione della spesa, assicurando le connesse funzioni di programmazione, attuazione, gestione, rendicontazione, controllo, monitoraggio e valutazione del Programma;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 marzo 2025, n. 29 che individua, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, gli Uffici dirigenziali di livello non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, con il quale è stato conferito al dott. Romolo De Camillis, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e per la durata di tre anni, l'incarico di direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, nell'ambito del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti in data 31 gennaio 2025, al n. 89;

VISTO il decreto direttoriale n. 152 del 13 giugno 2025, con il quale il dott. Renato Sampogna, dirigente di seconda fascia dei ruoli di questo Ministero, è stato incaricato della titolarità della Divisione IV "*Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza"* della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà, per il periodo dal 15 giugno 2025 al 14 giugno 2028;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, concernente la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025 – 2027" ed in particolare la Tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 gennaio 2025, n. 3 di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'esercizio finanziario 2025 ai Capi Dipartimento, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 14 in data 16 gennaio 2025, ed in particolare l'articolo 4 che dispone che per l'esercizio finanziario 2025 sono assegnate al Capo Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie le risorse finanziarie, attribuite ai capitoli dei programmi di spesa 24.2, 24.12 e 27.6 di cui alla citata Tabella 4;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento n. 1 del 12 febbraio 2025, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 88 in data 14 febbraio 2025, con il quale all'articolo 1 sono assegnate, per l'esercizio finanziario 2025, al Direttore della Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà le risorse finanziarie dei capitoli della Missione 24, Programma 12;

VISTO il PIAO 2025-2027, adottato con decreto ministeriale n. 12 del 31 gennaio 2025, che include la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione dell'anno 2025 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", che, al comma 386, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale";

VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà", ed, in particolare, l'articolo 2, che, al comma 1, istituisce il Reddito di inclusione, quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; al comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia articolato in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona identificata in un progetto personalizzato, in esito ad una valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al comma 4, prevede che i servizi previsti nel progetto personalizzato sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2025 registrato dalla Corte dei conti al n. 500 in data 5 maggio 2025 con il quale è stato adottato il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali per il triennio 2024-2026 e si è provveduto, tra l'altro, alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per il triennio 2024-2026;

VISTO l'articolo 8, comma 5 del citato decreto che destina una quota di risorse nel limite di 5.000.000,00 di euro per le azioni di sistema a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per supportare, accompagnare e favorire l'attuazione territoriale degli interventi previsti dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi di contrasto alla povertà.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (il "decreto legislativo n. 36/2023");

VISTO l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023 che codifica il principio del risultato ed enuncia quindi l'interesse pubblico primario del codice, come finalità principale che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono sempre assumere nell'esercizio delle loro attività: l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati;

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo n. 36/2023, che codifica l'innovativo principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo n. 36/2023, che introduce il principio dell'accesso al mercato che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire agli operatori economici, secondo le modalità indicate dal codice e attraverso il rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa, che deve essere improntata alla correttezza, all'imparzialità e alla non discriminazione, alla pubblicità e alla trasparenza, nonché alla proporzionalità;

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023, rubricato "Principio di auto-organizzazione amministrativa", che al comma 1 prevede che *"Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea"*;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 36/2023, a norma del quale *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3"*;

VISTO il richiamato comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 36/2023 che prevede altresì che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche" e che "in caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"*;

VISTO l'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, il quale prevede che *"Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso"*;

VISTO l'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, il quale prevede che un appalto pubblico aggiudicato da un'amministrazione aggiudicatrice a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: *a)* l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi; *b)* oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi; *c)* nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

CONSIDERATO che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste per il controllo congiunto di cui al comma 3, dell'articolo 12 della direttiva 24/2014/UE, in quanto:

- INVITALIA, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 settembre 2018, "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", si è provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, si è disposto l'"Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.";

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni, che ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.a., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.", di seguito anche "Invitalia", la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";

VISTO l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, secondo il quale «i diritti dell'azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento»;

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTA la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 26 gennaio 1999, recante "Costituzione del capitale e della struttura societaria di «Sviluppo Italia» S.p.a.", che autorizza la Società a stipulare convenzioni con Amministrazioni ed enti pubblici e definisce i contenuti minimi degli atti convenzionali con Invitalia sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;

CONSIDERATO che a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato decreto legislativo. n. 9 gennaio 1999, n. 1, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della legge n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell'azionista "sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia con cui si riconosce che la stessa «svolge attività strumentale all'Amministrazione Centrale» ed «è società a capitale interamente pubblico», e che «lo Stato Italiano» ne «detiene il controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.»;

VISTO l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia "società in house dello Stato";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

VISTA la nota di Invitalia, n. 0411334 del 16 ottobre 2024, con cui l'Agenzia ha comunicato al Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero, le informazioni richieste relative all'attestazione del conseguimento nel triennio 2021-2023 di una quota superiore all'80% dei ricavi per servizi svolti dalla medesima Invitalia Agenzia per i compiti affidati da Amministrazioni centrali dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (disciplina prevista dall'allora articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VISTA la nota prot. 0093803 del 22 ottobre 2024, con cui il Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza - Divisione VIII -Vigilanza su Enti Strumentali, Fondazioni, Società Partecipate e Vigilate dal Ministero ha verificato che la percentuale di fatturato realizzata da Invitalia nel triennio 2021 -2023 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 98,24%, e che può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. a), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere l'indicazione dell'impegno di INVITALIA ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell'atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni debba coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da INVITALIA per le attività previste dalla convenzione. Inoltre, la lett. j) del medesimo articolo 1 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del Regolamento CE(UE) 1303/2013, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, comprensivi della quota di costi generali;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. k), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce che nelle convenzioni aventi validità pluriennale debba essere definito un cronoprogramma di massima della spesa prevista per annualità, calcolata al netto dell'IVA, nell'ambito del corrispettivo complessivo massimo stabilito, unitamente alle corrispondenti modalità di pagamento;

VISTO l'articolo 1, comma 3, lett. o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, che stabilisce l'introduzione di una previsione relativa agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la citata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lett. q), che prevede che la Direzione Generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà (già Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale) si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico un resoconto sullo stato di attuazione della Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di INVITALIA;

CONSIDERATA la nota di Invitalia prot. 0023261 del 23 gennaio 2025, acquisita al protocollo al n. 0000935 in data 24 gennaio 2025, con la quale è stata trasmessa, in risposta alla richiesta di supporto pervenuta dalla Divisione IV con nota prot. n. 0005827 del 26 marzo 2024, la versione definitiva del Piano delle attività e dei costi, aggiornata secondo le esigenze rappresentate dall'amministrazione nel corso delle interlocuzioni intervenute per le vie brevi;

VISTA la nota prot. 3738 - del 24 marzo 2025, con cui l'Amministrazione, tenuto conto delle valutazioni operate in ordine alla congruità economica, ha comunicato ad Invitalia l'approvazione del Piano dettagliato delle attività dando conto dell'esito positivo della valutazione della congruità economica dell'offerta presentata da Invitalia ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

TENUTO CONTO che la verifica di congruità ha considerato le voci di costo diretto oggetto della proposta progettuale, nonché l'incidenza percentuale dei costi indiretti sui costi diretti come risultante dai bilanci approvati e depositati da Invitalia, presi a riferimento per la metodologia di calcolo;

VISTO che, la "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a." è stata determinata, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 67 e 68 del Reg. (Ue) 1303/2013 e in linea con quanto disposto dalla richiamata direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, secondo un metodo equo giusto e verificabile basato su dati storici relativi sia ai costi del personale che ai costi indiretti, al fine di assicurare la congruità degli importi di riferimento da utilizzare per la rendicontazione a costi semplificati;

CONSIDERATO che la citata "Metodologia di individuazione dei costi semplificati applicabili per le linee di attività progettuali affidate all'ente in house Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a.", con particolare riferimento ai costi indiretti, prevede che le relative voci di costo sono elencate analiticamente con i rispettivi importi e dà atto che la documentazione di spesa a supporto è verificabile presso l'Agenzia;

TENUTO CONTO che la richiamata Metodologia è stata approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale (oggi Dipartimento per le Politiche per la coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri) – Autorità di Gestione del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020- con decreto n. 38/2023 del 13.4.2023 e sottoposta a controllo anche da parte della Commissione europea;

VISTA, ai fini della suddetta verifica della congruità tecnica ed economica, l'approvazione dell'Aggiornamento della metodologia dei costi semplificati dell'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.a. (INVITALIA), disposta con il decreto n. 14/2025 del 28 marzo 2025 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud - Ufficio IV - Ufficio per il rafforzamento della capacità amministrativa per la coesione Servizio XIII - Servizio Autorità di Gestione dei Programmi di rafforzamento della capacità amministrativa, applicabile a tutte le rendicontazioni dell'Agenzia a far data dal 1 aprile 2025;

CONSIDERATO che il suddetto aggiornamento non ha impatto sulle tipologie di figure professionali, sulle linee di servizio offerte, sul perseguimento degli obiettivi finali del servizio richiesto e che l'applicazione delle tariffe aggiornate risulta comunque più vantaggiosa del mercato, confermando la congruità anche dal punto di vista economico;

CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività descritte nel citato Piano è previsto un importo massimo dei costi rimborsabili pari ad euro 2.810.399,40 (duemilioniottocentodiecimilatrecentonovantanove,40),

oltre IVA, per un massimale inclusa IVA pari ad euro **3.428.687,27 (tremilioniquattrocentoventottomilaseicentoottantasette/27)**, a valere sul capitolo 3550, PG 1, "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella 04 – Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), per l'anno finanziario 2025;

VISTA la nota prot. 0098205 del 21.5.2025, del Ministero delle imprese e del Made in Italy - Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza - Direzione Generale servizi di vigilanza - Divisione VIII - Vigilanza su enti strumentali, fondazioni, società partecipate e vigilate dal Ministero –, acquisita al prot. 6742 del 21 maggio 2025, con la quale la suddetta Amministrazione ha rilasciato il proprio nulla osta alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, sopra citato;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a valere sul capitolo 3550 PG 1 "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", iscritto nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Tabella 04 – Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), per l'anno finanziario 2025;

RITENUTO di addivenire alla stipula di una Convenzione finalizzata al supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo povertà.

D E C R E T A

Articolo 1

1. Per le finalità richiamate in premessa, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è disposto l'affidamento *in house* ad Invitalia S.p.a. per il supporto specialistico per le attività di gestione e controllo degli interventi finanziati dal Fondo povertà.

2. L'importo dell'affidamento del servizio di supporto specialistico di cui al comma 1 è stimato in euro 3.428.687,27 IVA inclusa, a valere sul capitolo 3550, PG 1, "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Tabella 04 – Missione 3 (24) - Programma 3.2 (24.12), per l'anno finanziario 2025.

3. L'affidamento *in house* avviene tramite la stipula di un'apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente decreto, di durata pari a 24 mesi a partire dalla data di formale avvio delle attività a seguito della comunicazione, da parte del Ministero, dell'avvenuta registrazione dell'atto da parte dei competenti organi di controllo.

Il presente decreto è pubblicato, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it, sezione "*Trasparenza/Pubblicità legale*"

Roma, 11 luglio 2025

Il Direttore Generale
Romolo de Camillis

Siglato
Il Dirigente
Renato Sampogna

Firmato digitalmente da DE CAMILLIS ROMOLO
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.